

**TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
PRIMA BIS SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Cecilia Cavaceppi ha pronunciato la seguente

ORDINANZA ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c.

nel procedimento iscritto al n. 7523 del Ruolo Generale degli affari non contenzioso dell'anno 2016, promossa da

██████████ ██████████ ████████████████████████), rappresentato e difeso dall'avv. NESTA LIANA, elettivamente domiciliato in Napoli via Pietro Colletta 12, come da procura in atti;

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, domiciliato presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta

RESISTENTE CONTUMACE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato l'11.3.2016 ██████████ ██████████ ha impugnato il provvedimento emesso il 6.10.2015 e notificato l'11.2.2016 con il quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno negava al ricorrente la protezione internazionale.

Il Ministero dell'Interno, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

All'udienza del 15.2.2017 il giudice sentito il difensore tratteneva la causa in decisione.

Il P.M. è intervenuto depositando conclusioni scritte trasmesse il 10.3.2017 unitamente al fascicolo di ufficio.



Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego concludendo nel merito per il riconoscimento dello status di rifugiato e in subordine della protezione sussidiaria e umanitaria.

In relazione alla domanda di protezione internazionale si osserva quanto segue.

Si osserva che il ricorrente nella propria audizione davanti alla Commissione Territoriale ha individuato il motivo per il quale è andato via dal Bangladesh per la condizione di povertà in cui versava la sua famiglia di origine, aggravata anche da una alluvione subita dalla zona di provenienza (divisione di Chittagong, distretto di Brahmanbaria).

Dette allegazioni non consentono l'accoglimento della domanda principale e di quella subordinata.

Ed invero non sono stati dedotti né tantomeno narrati dal richiedente episodi che possano essere ricondotti alle fattispecie di protezione internazionale di cui all'art. 7 d.lvo. 251/2007, come di seguito meglio precisato.

Per il riconoscimento dello status di rifugiato è necessario, secondo il D.lgs.n.251/2007 che venga adeguatamente dimostrato che il richiedente abbia subito o rischi concretamente di subire:

atti persecutori come definiti dall'art. 7 (si deve trattare di atti sufficientemente gravi, per natura e frequenza, tali da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, e costituire la somma di diverse misure, il cui impatto e possono assumere, anche le forme di cui al comma 2 art. 7);

da parte dei soggetti indicati dall'art. 5: Stato, partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o gran parte del suo territorio, soggetti non statuali se i responsabili dello stato o degli altri soggetti indicati dalla norma non possano o non vogliano fornire protezione;

per motivi riconducibili alle ampie definizioni di cui all'art. 8;

e deve apparire ragionevole l'esclusione dell'esistenza dei soggetti di cui all'art. 6 in grado di dare protezione al richiedente (Stato, partito e organizzazioni, anche internazionali che controllano lo Stato o parte del suo territorio).

Tenuto conto di quanto raccontato dal ricorrente deve escludersi la ricorrenza o il fondato rischio di atti persecutori in quanto il ricorrente non ha narrato episodi di



violenza o discriminazione ai suoi danni correlati ai motivi di cui al citato art. 8. Quanto alla protezione sussidiaria è necessario che il richiedente rischi in caso di rimpatrio, di subire una condanna a morte o l'esecuzione di una condanna già emessa; la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; di correre un pericolo di vita o incolumità fisica a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Non ricorre nel caso in esame alcuna delle ipotesi di cui all'art. 14 D.lgs n.251/2007.

Come si è detto in precedenza il narrato del ricorrente consente di escludere che lo stesso sia esposto alla condanna a morte in caso di rimpatrio, ovvero a subire trattamenti inumani o degradanti.

Dall'uso dei poteri officiosi del Tribunale emerge quanto segue.

Dal rapporto United Kingdom: Foreign and Commonwealth Office, Human Rights and Democracy Report 2015 - People's Republic of Bangladesh, 21 April 2016, available at: <http://www.refworld.org/docid/57234eed15.htm>, emerge come le criticità della situazione socio politica del Paese sono legate ai conflitti tra il partito di maggioranza (AL) ed il partito di opposizione (BNP), alla libertà di espressione della stampa e dei blogger, delle persone affetta da disabilità, per le minoranze religiose così come l'eccessivo uso della forza da parte della polizia o a volte le esecuzioni extra giudiziarie sono pure riportate.

Il ricorrente non rientra in nessuna delle indicate categorie non avendo allegato di avere mai subito il rischio di torture ovvero di trattamento inumani degradanti.

Deve pertanto essere rigettata la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria.

Sussistono invece i presupposti della protezione umanitaria in ciò considerato che il ricorrente proviene dal distretto di Chittagong, noto per essere stato coinvolto in passato da eventi alluvionali come risulta anche dalla documentazione versata in atti relativa proprio al distretto di provenienza del ricorrente.

Ciò consente di trasmettere gli atti al Questore competente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari se non ricorrono elementi ostativi al rilascio.



Il ricorso va pertanto parzialmente accolto.

Attesa la mancata costituzione del Ministero, le spese processuali anticipate dalla ricorrente devono essere dichiarate irripetibili.

Visto l'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/02 sull'istanza di liquidazione ai fini del gratuito patrocinio si provvede come da separato decreto.

P.Q.M.

- a) in accoglimento parziale del ricorso proposto dispone in favore di [REDACTED] [REDACTED] la trasmissione degli atti al Questore competente per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, purché non ricorrano condizioni ostative;
- b) dichiara non ripetibili le spese processuali
- c) sull'istanza di liquidazione ai fini del gratuito patrocinio si provvede come da separato decreto.

Si comunichi.

Napoli, il 12.5.2017

Il G.U.

Dr.ssa Cecilia Cavaceppi

